

# Giudizio positivo di compatibilità ambientale con riguardo alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali pericolosi

Cons. giust. amm. Reg. Sic. 12 luglio 2024, n. 537 - de Francisco, pres.; Pizzi, est. - Puccia (avv. Guccione) c. Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Avv. distr. Stato).

**Ambiente - Giudizio positivo di compatibilità ambientale con riguardo alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali pericolosi - AIA - Necessità - Archiviazione della istanza - Illegittimità.**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, il sig. Giorgio Puccia esponente:

- che l'Assessorato regionale territorio ed ambiente-Dipartimento territorio e ambiente, con D.R.S. n. 65 del 22 gennaio 2007, aveva espresso, in favore del ricorrente, un giudizio positivo di compatibilità ambientale con riguardo alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali pericolosi ubicata in c/da Cuturi-San Biagio, nel territorio del Comune di Scicli;
- che il predetto D.R.S. n. 65/2007, all'art. 1, lett. o), aveva subordinato la realizzazione del progetto *de quo* al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- di aver quindi presentato al predetto Assessorato, in data 23 aprile 2010, istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- che il suddetto Assessorato regionale aveva richiesto al ricorrente la presentazione di varia documentazione, necessaria per l'istruttoria della domanda, nonché il pagamento degli oneri istruttori;
- di aver presentato tutta la documentazione richiesta dall'Assessorato e di aver più volte sollecitato il rilascio dell'a.i.a. (note del 4 marzo 2019, del 13 giugno 2019, del 17 febbraio 2020, del 3 aprile 2020);
- che l'Assessorato regionale territorio ed ambiente, con nota prot. n. 15601 del 21 aprile 2020, aveva disposto l'archiviazione dell'istanza del ricorrente, in quanto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso nel 2007, non poteva più ritenersi valido ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006;
- di aver chiesto il riesame della predetta archiviazione;
- che il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 34689 del 4 settembre 2020, aveva negativamente riscontrato l'istanza di riesame, affermando di non essere nelle condizioni di poter istruire la pratica, a seguito del mancato rinvenimento dei documenti necessari.

2. Il ricorrente quindi impugnava:

- a) la nota dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti-Servizio 8 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-A.I.A." prot. n. 15601 del 21 aprile 2020;
- b) la nota dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti-Servizio 8 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-A.I.A." prot. n. 34689 del 4 settembre 2020.

3. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti due motivi:

- i) violazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nella formulazione introdotta con decreto legislativo n. 104/2017, violazione del decreto legislativo n. 4/2008, per aver l'Assessorato regionale, con la nota prot. n. 15601 del 21 aprile 2020, erroneamente archiviato la domanda di rilascio dell'a.i.a. sull'erroneo presupposto che la v.i.a. del 2007 non fosse più valida, tenuto conto che: a) correttamente il D.R.S. n. 65 del 22 gennaio 2007 aveva fatto riferimento al d.P.R. 12 aprile 1996, in ossequio al regime transitorio di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 152/2006, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; b) la previsione di un termine massimo, entro cui realizzare il progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale, era stata introdotta solo con il decreto legislativo n. 4/2008, che aveva sostituito l'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006; c) ai sensi dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2008, come sostituito dal decreto legislativo n. 4/2008: «Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento», con conseguente inapplicabilità delle modifiche introdotte dal predetto d.lgs. n. 4/2008 alla procedura di v.i.a. concernente il progetto del ricorrente, che si era già conclusa positivamente nel 2007;
- ii) erroneità della motivazione, carenza dei presupposti per il rigetto dell'istanza, eccesso di potere per carenza di esercizio di potere, inadempimento di atto dovuto dell'Amministrazione, per aver l'Assessorato regionale, con la nota prot. n. 34689 del 4 settembre 2020, erroneamente fondato la decisione di rigetto dell'istanza di riesame sul mancato rinvenimento della documentazione necessaria, senza considerare che i documenti originali erano stati trasmessi proprio alla suddetta amministrazione e non potendo comunque gravare sul ricorrente lo smarrimento dei documenti da parte dell'ufficio; né comunque l'amministrazione regionale aveva mai in precedenza richiesto al ricorrente di produrre in copia la documentazione che lo stesso Assessorato non aveva rinvenuto a seguito di ricerche nei propri archivi.



4. Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
5. Il Comune di Scicli, pur intimato, non si costituiva in giudizio.
6. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, avendo rilevato un profilo di possibile inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, con ordinanza n. 120 del 15 gennaio 2021 sospendeva il giudizio di primo grado, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale con riguardo alla questione di costituzionalità dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
7. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, il ricorrente depositava istanza di prosecuzione del giudizio, ed il T.a.r., con ordinanza n. 622 del 20 ottobre 2021, accoglieva la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., chiedendo contestualmente documentati chiarimenti all'Assessorato regionale.
8. L'amministrazione rimaneva inerte.
9. Il medesimo T.a.r., con la gravata sentenza n. 1791 del 2023, ha:
- a) estromesso il Comune di Scicli dal giudizio;
  - b) affermato la natura provvedimentale di entrambi gli atti impugnati;
  - c) ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado;
  - d) respinto il ricorso;
  - e) compensato le spese di lite.
10. Con ricorso in appello notificato l'8 gennaio 2024 e depositato il 19 gennaio 2024, contenente domanda cautelare, il sig. Giorgio Puccia ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1791 del 2023, censurandone l'impianto motivazionale e riproponendo i motivi dedotti in primo grado.
11. Nel presente giudizio si è costituito l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con atto di costituzione del 23 gennaio 2024.
12. Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024, su accordo delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 giugno 2024.
13. L'Assessorato regionale appellato, con memoria del 24 maggio 2024, ha chiesto il rigetto del gravame.
14. L'appellante, con memoria del 25 maggio 2024, ha insistito nelle censure dedotte, chiedendone l'accoglimento.
15. All'udienza pubblica del 26 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. In via preliminare, deve darsi atto del parziale passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con riguardo alle statuizioni non impugnate e sopra indicate alle lettere a), b) e c) del § 9 della presente sentenza.
17. Ancora in via preliminare, a cagione della proposizione dell'appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. *ex plurimis*, C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).
18. Venendo ora all'esame delle doglianze, i motivi di primo grado – riproposti in appello – sono fondati e devono essere accolti.
- 18.1. Infatti:
- a) il procedimento di v.i.a., concernente l'impianto del ricorrente, si era già positivamente concluso con il D.R.S. n. 65 del 22 gennaio 2007, adottato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008;
  - b) solo a seguito delle modifiche introdotte con il suddetto d.lgs. n. 4/2008, il legislatore, sostituendo l'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, ha previsto il termine quinquennale di efficacia della v.i.a., disponendo che: «*I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale*»;
  - c) il successivo decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni con legge n. 102/2009, aveva aggiunto un ultimo periodo al menzionato art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, precisando che: «*i termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*»;
  - d) di conseguenza il suddetto termine quinquennale, entro il quale realizzare il progetto sottoposto a v.i.a., non si applica per tutti quei progetti che, come appunto quello dell'odierno appellante, sono stati oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008, come anche affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6808 del 2022, § 11, ove si è evidenziato che: «*il citato art. 26, nella sua originaria formulazione, non prevedeva alcun termine per la realizzazione delle opere sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale e, di conseguenza, non circoscriveva l'ambito di efficacia temporale del provvedimento conclusivo del procedimento [...]. Non è previsto, per contro, alcun termine di validità per le valutazioni di impatto ambientale e per quelle di esclusione adottate in procedimenti avviati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008*»; negli stessi termini, cfr. Corte cost., sent. n. 246 del 2013, § 4.5, dove si è rilevato che: «*i termini di cui al richiamato comma 6 dell'art. 26 [del decreto legislativo n. 152/2006, n.d.r.] si applicano solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*»);



e) né è possibile rigettare *sic et simpliciter* l'istanza di a.i.a. presentata dal ricorrente nell'aprile 2010 a causa dello smarrimento, per colpa imputabile all'amministrazione regionale, dei documenti a suo tempo presentati dall'istante (cfr. istanza di a.i.a. del 23 aprile 2010 e documenti ivi indicati in allegato, doc. 14 depositato dal ricorrente in primo grado), dovendo l'Assessorato regionale, in spirito di leale collaborazione con il privato, ricostruire – anche in copia - la documentazione smarrita a causa del lasso di tempo trascorso, tenuto conto altresì che non può in alcun modo mettersi in dubbio la presentazione, a suo tempo, del progetto posto a base del D.R.S. n. 65 del 2007, dovendo invece l'Assessorato tempestivamente attivare il necessario soccorso istruttorio, per ritornare in possesso della documentazione necessaria per concludere (in senso positivo o negativo) il procedimento di a.i.a. iniziato nel 2010.

19. In definitiva l'appello deve essere accolto per quanto sopra esposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (ad eccezione delle parti passate in giudicato), deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati: le note dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti-Servizio 8 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-A.I.A." prot. n. 15601 del 21 aprile 2020, e prot. n. 34689 del 4 settembre 2020.

20. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

*(Omissis)*

